

## PRINCIPI E CRITERI INFORMATORI PER LA VALUTAZIONE DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'

- A. Sono situazioni di incompatibilità solo quelle che ledono di fatto o potenzialmente l'indipendenza, l'onorabilità o l'imparzialità del dottore commercialista.
- B. Conflitto di interesse, situazioni di dipendenza, rischio di limitazione di diritti sono indici presuntivi e non concorrenti al fine di individuare situazioni di incompatibilità, sia per ipotesi di attività esercitate sia per qualità soggettive assunte dal dottore commercialista. Gli stessi elementi, quindi non possono essere assunti acriticamente, apoditticamente, in termini assoluti e decisivi ma devono essere valutati nell'ambito della specifica fattispecie, in relazione ai concreti effetti che ne derivano e con cui si manifestano e, in ogni caso, con riferimento al DPR 27.10.1953, n°1067 (qui di seguito Ordinamento Professionale) ed alle norme vigenti.
- C. Ai fini delle analisi di cui ai punti A e B, non possono essere ignorati e devono essere comunque considerati l'evoluzione normativa dal 1953 ad oggi e quella futura, nonché il diverso contesto socio-economico in cui tale normativa si trova a dover essere applicata.
- D. La nozione di esercizio utilizzata dall'art.3, dell'Ordinamento Professionale, sia per l'esercizio della professione di dottore commercialista sia per il concorrente ed incompatibile esercizio della professione di notaio o del commercio in nome proprio o in nome altrui, attiene ad un concreto esercizio di fatto delle dette attività. La nozione di esercizio è propria e specifica ai fini della disposizione in questione, dunque la stessa è slegata da altri contesti previsti dall'ordinamento giuridico in generale e dal codice civile in particolare.
- E. Laddove l'art. 3, dell'Ordinamento Professionale, prevede l'incompatibilità dell'esercizio della professione di dottore commercialista in concorrenza con l'assunzione di una qualità, la mera qualifica assunta dal dottore commercialista rilevata e comprovata fa conseguire l'incompatibilità stessa senza necessità di ulteriore accertamento di un concreto esercizio di fatto della attività conseguente.
- F. L'esercizio in concreto e di fatto della professione di dottore commercialista è incompatibile con la professione di notaio regolata dalla L. 16.2.1913, n. 89, soltanto qualora quest'ultima sia contemporaneamente e concretamente di fatto esercitata. Non è incompatibile la contemporanea assunzione della qualità di notaio e dottore commercialista con l'esercizio concreto e di fatto solo di quest'ultima professione.
- G. La nozione di "esercizio" del commercio in nome proprio o in nome altrui di cui all'art.3, dell'Ordinamento Professionale, si riferisce ad un "concreto esercizio di fatto" di commercio. La nozione di esercizio in questione non coincide altresì con la nozione di "esercizio di attività commerciale" contenuta nell'art. 2195 del c.c., essendo quest'ultima disposizione dettata per finalità diverse da quelle perseguite dall'art.3, dell'Ordinamento Professionale.
- H. Il commercio che rende incompatibile l'esercizio della professione di dottore commercialista è quello che si origina dall'esercizio concreto e fattivo delle attività commerciali di cui all'art.2195 del codice civile i cui profili oggettivi ben si attagliano alla fattispecie regolata dall'art.3, dell'Ordinamento Professionale.

A contrariis le attività libero professionali che l'ordinamento giuridico legittima esser svolte in forma di impresa (ad esempio servizi di segreteria societaria, contabili ecc.) in quanto non protette, ma comunque professionali, non costituiscono, solo per la mutata veste giuridica, un esercizio del commercio nel senso prescritto dall'art.3, dell'Ordinamento Professionale.

- I. Il commercio di cui all'art. 3, dell'Ordinamento Professionale, fa conseguire situazioni di incompatibilità solo qualora vi sia lesione dei principi di onorabilità, indipendenza, imparzialità a causa di conflitti di interesse, dipendenza materiale o psicologica nei confronti del cliente, limitazione dei diritti civili e della capacità di azione sia civile che penale.
- J. Il dottore commercialista ha competenza nelle attività di amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni. L'esercizio di tale attività, qualora svolta su mandato ricevuto dal cliente e non per interessi economici propri o altrui nonché suffragata da concreti elementi probatori, non può essere pregiudicata dalla forma giuridica con cui il dottore commercialista espleta il suo mandato e ciò anche qualora lo stesso si esponga a limitazioni dei diritti civili e della capacità di agire, sia civili che penali.
- K. Il criterio della potenziale limitazione dei diritti civili e della capacità di agire non può essere assunto in modo assoluto a discriminare ma deve essere correlato alla violazione del principio di onorabilità che può derivarne e comunque nel rispetto di altre attività che espongono a tale rischio e che l'Ordinamento Professionale considera lecite per l'esercizio della professione di dottore commercialista.
- L. La casistica contenuta nell'allegato A al presente documento ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- M. Durante l'iscrizione all'Albo del dottore commercialista, l'accertamento delle cause di incompatibilità spetta in via esclusiva all'Ordine, d'ufficio o su impulso esclusivo del Pubblico Ministero; la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (qui di seguito CNPADC) può trasmettere segnalazioni all'Ordine Locale, ma non è titolare né del potere di iniziativa, né del potere di impugnazione delle delibere adottate in materia dall'Ordine Locale.

La CNPADC ha il potere di verificare periodicamente il requisito dell'esercizio effettivo della professione con continuità, il che, non comporta pure l'accertamento di incompatibilità che pregiudicano l'iscrizione.

Eventuali incompatibilità possono essere soltanto segnalate dalla CNPADC all'Ordine Locale perché attivi i suoi poteri d'ufficio, e dette incompatibilità possono essere assunte dalla CNPADC a presupposto per il diniego, o per l'annullamento dei trattamenti previdenziali, soltanto dopo la cancellazione del professionista dall'albo.

Quindi, organo deputato ad accertare l'incompatibilità è solo il Consiglio dell'Ordine Locale tutte le volte che l'incompatibilità incide sull'iscrizione all'Albo.

La CNPADC, durante l'iscrizione, è competente ad accertare il mancato esercizio della libera professione ovvero il difetto di continuità.

La CNPADC inoltre può opporre all'iscritto anche situazioni di incompatibilità, ma solo dopo l'accertamento di esse da parte dell'Ordine;

- N. L'all. A al Regolamento 31.08.1998 della CNPADC, al punto 6, prevede che la "ricorrenza in concreto dell'incompatibilità non sia stata o non venga esclusa dagli organi amministrativi o giurisdizionali competenti a pronunciarsi in materia".  
La competenza degli Ordini locali è prevista esclusivamente dall'art.34 dell' Ordinamento Professionale che riguarda situazioni valutative della incompatibilità di iscritti e sussistenti al momento della iniziativa d'ufficio o su segnalazione di terzi (Pubblico Ministero e CNPADC inclusi).
- O. In presenza di segnalazioni da parte di terzi di incompatibilità pregressa e non più sussistenti, gli Ordini Locali, qualora non sia prescritto il termine di cui all'art. 46, dell'Ordinamento Professionale, e si sia in presenza di responsabilità del dottore commercialista ai sensi dell'art.35, dell'Ordinamento Professionale, procedono d'ufficio ai sensi della stessa norma, dando adeguata informazione della decisione alla CNPADC;
- P. Gli Ordini locali devono periodicamente ed almeno ogni triennio, ai sensi dell'art. 10, lett. a), b) e c) verificare le situazioni di incompatibilità dei dottori commercialisti iscritti anche con riferimento a questa normativa ed anche mediante autocertificazione (dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà ex art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445).
- Q. Le attività del Consiglio dell'Ordine Locale e della CNPADC sono autonome. Il concerto tra i due enti va inteso nel senso della reciproca collaborazione ed, eventualmente, di segnalazione per attivare i poteri spettanti a ciascun ente.  
Né il D.L. 31 agosto 1998 né l'allegato A al predetto decreto prevedono una forma di "concerto". Il concerto risulta solo dalla delibera 211 del 12 dicembre 2000, che, per quanto su esposto, non può ritenersi vincolante per l'Ordine Locale.
- R. La procedura di silenzio assenso prevista dalla CNPADC nella delibera 211 del 12.12.2000 non può essere valida e legittima per gli Ordini Locali.
- S. In assenza di una specifica norma attributiva di potere ad hoc, non si ritiene che la CNPADC , ente privato, ancorché esercente attività pubblica, possa emanare norme che introducano l'obbligo per il Consiglio di esercitare la propria attività amministrativa in un certo modo.  
Pertanto i termini del procedimento potrebbero essere stabiliti con delibera del Consiglio di ciascun Ordine Locale che dovrà stabilire anche il responsabile del procedimento.  
Per evitare difformità di trattamento è stato adottato il regolamento di procedura (allegato B), approvato sia dal Consiglio Nazionale sia dal Ministero della Giustizia, obbligatorio per gli Ordini Locali.
- T. La delibera dell'Ordine Locale deve essere analiticamente motivata ma le motivazioni non possono formare oggetto di valutazione da parte della CNPADC e possono non essere esternate.  
D'obbligo è invece l'esternazione del dispositivo.
- U Principi e criteri di cui alle precedenti lettere da A a L sono adottati dal Consiglio Nazionale e vincolanti per esso, così come la circolare allegata sub C; possono essere adottati e seguiti dagli Ordini Locali. Principi e criteri di cui alle precedenti lettere da M a T sono sostanzialmente trasfusi nell'allegato B cogente sia per Consiglio Nazionale che per Ordini Locali.